



# COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



## **REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER ANZIANI DEL COMUNE DI RONCO BRIANTINO.**

### **Art. 1 – Istituzione, finalità e obiettivi del Centro di Aggregazione Sociale per Anziani del Comune di Ronco Briantino.**

1. E' istituito il Centro di Aggregazione Sociale per Anziani del Comune di Ronco Briantino (in abbreviato Centro) nei locali comunali posti in Via IV Novembre n. 30 nel parco del palazzo comunale, come da allegata planimetria comprensiva delle aree di pertinenza.

2. Il Centro di Aggregazione Sociale per Anziani è un luogo di aggregazione in cui gli anziani possono sviluppare una vita di relazione, usufruendo al contempo dei servizi e delle attività del tempo libero.

3. Il presente Regolamento, nel rispetto delle finalità espresse dalla Legge Regionale n° 1/2008, è strumento di promozione del fenomeno associativo e di sostegno delle sue attività, che sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, aggregativi, ricreativi, nel rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne.

4. L'eventuale ammissione alle attività del Centro deve essere fatto nel rispetto delle finalità individuate dalla Legge n° 383/2000 e dalla L.R. n° 1/2008: la promozione della libertà e della dignità umana, dell'impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché della convivenza solidale, della mutualità e della partecipazione alla vita della comunità locale.

5. Il Centro è aperto a tutti i cittadini di Ronco Briantino di entrambi i sessi. Le iniziative del Centro devono perseguire le seguenti finalità di carattere generale:

- a) Prevenire e contenere lo stato di solitudine della popolazione anziana attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali fra le persone;
- b) Consentire ai cittadini la più ampia espressione sociale e comunitaria;
- c) Offrire possibilità di attivazione e mantenimento del benessere intellettuale e fisico;
- d) Favorire i principi del pluralismo, della democrazia, della parità di genere e della partecipazione attiva dei soci alla vita del Centro;
- e) Diffondere le informazioni su servizi e opportunità allo scopo di fruire al meglio delle offerte delle agenzie culturali e sociali dedicate alla popolazione anziana presenti nell'ambito territoriale;

- f) Stimolare la produzione creativa attraverso l'organizzazione di attività;
- g) Promuovere l'autonomia del Centro e l'autogestione delle attività;
- h) Promuovere e favorire il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi sociali e favorire l'attivazione e il mantenimento psicofisico;
- i) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini in difficoltà anche mediante la collaborazione con gruppi ed organizzazioni di volontariato.

6. In particolare, tra le attività da promuovere nel Centro possono annoverarsi a titolo esemplificativo:

- a. l'organizzazione di momenti formativi e dibattiti su temi connessi alla popolazione anziana, con interventi di esperti in varie tematiche, es. medici;
- b. l'organizzazione di eventi che coinvolgano anche altre fasce di età e favoriscano l'incontro e lo scambio tra le generazioni;
- c. l'organizzazione di corsi di formazione e ricreativi (es. ginnastica, cucina, pittura, studio di una lingua....);
- d. l'organizzazione di mostre e attività di laboratorio tese a sviluppare aggregazione sociale e creatività in ambito culturale;
- e. la realizzazione di eventi ricreativi (eventualmente anche soggiorni climatici, gite culturali in località di interesse storico o naturalistico, serate con musica da ballo, serate informative....);
- f. occasioni di gioco, espressione artistica, crescita culturale, di dialogo e riflessione comune con particolare riferimento al confronto intergenerazionale;
- g. attività tendenti alla promozione della legalità, alla condivisione delle regole, anche attraverso la gestione, il rispetto e la cura dei locali e delle attrezzature.

## **Art. 2 – Promozione del pluralismo nel Centro.**

1. Il Centro non deve avere alcuna connotazione partitica. La sede non può essere oggetto di concessione a partiti politici né possono essere esposti nel Centro manifesti o volantini a carattere meramente partitico. L'attività del centro si svolge nel rispetto del pluralismo, della libertà di religione e di tutte le opinioni onde salvaguardare la propria autonomia e la propria specifica funzione sociale.

2. Nel rispetto del pluralismo, è facoltà del centro organizzare momenti di incontro e dibattito con i rappresentanti delle istituzioni, purché l'iniziativa sia direttamente gestita dal centro, sia conforme alle finalità e obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e non si configuri come concessione di spazi per i partiti.

## **Art. 3 – Sede del Centro**

- 1. L'attività del Centro viene svolta nell'immobile comunale di Via IV Novembre messo a disposizione in comodato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 383/2000 dal Comune secondo le modalità e nelle forme stabilite nella convenzione di cui all'art.4.
- 2. Nella convenzione, sottoscritta dal Comune e dal rappresentante legale della associazione, sono disciplinati i rapporti tra le parti, anche in considerazione dei principi di cui al presente articolo.
- 3. Compatibilmente con le disposizioni legislative e regolamentari, nel centro possono essere attivati punti di ristoro per la somministrazione di bevande e alimenti, nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti. In ogni caso deve essere assicurato dalla Associazione gestrice il rispetto della normativa fiscale e tributaria, con ogni onere a carico della associazione stessa e con esonero di

responsabilità per il Comune per materie già oggetto di competenza di altri organi nei confronti delle associazioni di promozione sociale e/o di circoli.

4. E' vietato svolgere nei locali assegnati qualsiasi tipo di vendita o commercio senza i previsti titoli abilitativi.
5. E' fatto altresì divieto di superare la capienza massima di persone consentita nell'immobile concesso in comodato.
6. La Associazione gestrice del centro dovrà attivare adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni conseguenti all'attività svolta per ogni anno della convenzione
7. L'assicurazione (RCT e incendio) dell'immobile è a carico del Comune.
8. Fermo l'obbligo di osservare nell'uso dei locali e delle parti comuni la diligenza del buon padre di famiglia, sono a carico del soggetto gestore le riparazioni di ordinaria manutenzione, così come restano in capo al Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa la conduzione e la gestione degli impianti termici ed elettrici e gli oneri relativi alle utenze della sede (acqua,, gas, energia elettrica).
9. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la Associazione gestrice del Centro può concedere – al di fuori dell'orario di esercizio della propria attività – lo spazio ad enti, associazioni, gruppi e persone, sulla base di tariffe approvate dal Comune ed i relativi proventi saranno introitati dalla Associazione, nel rispetto della normativa fiscale.
10. Il Comune intende promuovere la realizzazione della chiusura perimetrale di parte dei locali oggetto di comodato (al fine di garantirne la fruibilità durante tutto l'anno) senza oneri a carico del bilancio comunale, fermo restando che la proprietà dei locali oggetto di intervento resta in capo al Comune. Il progetto di realizzazione della chiusura perimetrale dovrà essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale e dovrà essere munito dalle prescritte autorizzazioni o nulla osta di legge.

#### **Art. 4 – Oggetto della convenzione.**

1. La convenzione è approvata, nel rispetto del presente regolamento, dalla Giunta Comunale e regola i rapporti tra il Comune e la Associazione gestrice del Centro, la quale si avvale per la gestione dello stesso esclusivamente di personale volontario.
2. Il Comune riconosce all'Associazione gestrice del centro un contributo annuo di € 1.500,00 finalizzato alla organizzazione dei soggiorni estivi per anziani.
3. La definizione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura del Centro è definita dalla Associazione gestrice, di intesa con il Comune, nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione.
4. Sono a carico della Associazione Gestrice del Centro i seguenti oneri:
  - a) gestione amministrativa e contabile delle attività;
  - b) servizio di organizzazione e gestione delle attività, anche dal punto di vista dei servizi ausiliari;
  - c) custodia e servizio di sorveglianza degli accessi durante l'orario di apertura del centro;
  - d) pulizia dei locali oggetto della convenzione;
  - e) pubblicizzazione delle iniziative;
  - f) elaborazione del piano annuale delle attività;

- g) polizza assicurativa per le attività svolte, anche in riferimento alla responsabilità civile verso terzi;

#### **Art 5 – Durata della convenzione.**

1. In sede di prima applicazione, a fronte dell'impegno realizzazione della Associazione gestrice del Centro di realizzare a proprie cure e spese l'intervento strutturale di cui all'art. 3, comma 10, la convenzione per la conduzione delle attività del Centro avrà durata di anni dieci (dieci).

2. Per i periodi successivi a quello di dieci anni di cui al comma 1 o in caso di mancata realizzazione dell'intervento strutturale di cui all'art. 3, comma 10 entro i primi 4 (quattro) anni, la convenzione per la conduzione delle attività del Centro avrà una durata di anni 4 (quattro). La convenzione potrà essere rinnovata per un pari periodo dietro la presentazione di un nuovo piano di attività di pari durata, se permangono le condizioni stabilite dal presente regolamento.

3. La decorrenza della convenzione inizia a far data dalla firma della convenzione stessa e dalla contestuale sottoscrizione del verbale di consegna dell'immobile.

4. Alla scadenza della convenzione, il Comune diviene proprietario dei beni mobili presenti nel Centro senza alcun corrispettivo, salvo rinuncia.

#### **Art.6 – Risoluzione del rapporto della convenzione.**

1. Nella convenzione di cui all'art. 4 dovrà essere prevista una clausola di risoluzione del rapporto con l'Associazione gestrice del Centro, per i seguenti motivi:

a) scioglimento dell'Associazione in base alle norme statutarie;

b) non osservanza dei principi e delle norme di cui al presente Regolamento e agli obblighi discendenti dalla convenzione.

#### **Art. 7 – Individuazione della Associazione gestrice del Centro**

1. Al fine di favorire la partecipazione e di valorizzare le libere forme associative ai sensi dell'art. 8 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 2, comma 4, lett. d) dello Statuto Comunale, la gestione del Centro è affidata ad una Associazione di Promozione Sociale costituita ai sensi della L. n° 383/2000 e/o ad una associazione di volontariato, appositamente costituita ai sensi della L.R. n° 1/2008 ed iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Dovendo la associazione essere espressione della capacità di autogestione a titolo volontaristico della popolazione anziana ronchese, la associazione deve avere sede in Ronco Briantino ed almeno il 70% degli iscritti deve risiedere nel Comune di Ronco Briantino. I requisiti devono essere posseduti da almeno due anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al successivo comma 4.

2. Allo scopo di garantire il libero accesso e l'assenza di condizionamenti, l'associazione gestrice, può affiliarsi ad altre organizzazioni o raggruppamenti, purché non aventi connotazioni partitiche anche in via indiretta.

3. La Associazione gestrice del centro deve dimostrare di avere il proprio statuto conforme ai principi di cui al presente Regolamento e alle normative di settore.

4. Fermi restando i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinate con avviso pubblico le modalità di individuazione della Associazione gestrice del Centro tenendo conto degli aspetti elencati a titolo esemplificativo all'art. 1 comma 6 del presente regolamento.

## **Art. 8 - Organi del soggetto gestore del Centro**

1. Ferma restando l'autonomia statutaria dell'associazione e i requisiti previsti dalle norme di settore (L. n° 383/2000 e L.R. n° 1/2008), si precisa che gli organi della associazione che gestisce il Centro sono:

- a. l'Assemblea degli utenti
- b. il Comitato di Gestione
- c. il Presidente
- d. il Tesoriere

2. Tutte le cariche della Associazione di gestione del Centro sono a titolo volontario e per esse è ammesso unicamente il rimborso delle sole spese vive regolarmente documentate, così come previsto dalla L. n° 266/1991 e dalla L.R. n° 1/2008.

3. Non è compatibile con la carica di componente del comitato di gestione o di tesoriere o di presidente dell'Associazione gestrice del Centro il contemporaneo svolgimento della carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale di Ronco Briantino e/o di incarichi direttivi di partito.

4. Il Presidente dell'Associazione gestrice ha la rappresentanza legale del Centro.

5. Al Presidente, fra l'altro, compete la presentazione della relazione annuale al Comune entro il 31 marzo dell'anno successivo, sull'andamento del Centro e sull'attuazione dei programmi. La relazione contiene altresì il rendiconto economico dell'attività del Centro.

## **Art. 9 – Incontri di Coordinamento**

1. Per un migliore raccordo tra la vita e le attività del Centro e il Comune è previsto un incontro periodico di confronto tra il Presidente del Centro e dall'Assessore ai Servizi Sociali, almeno una volta l'anno. Nell'incontro saranno affrontati i temi, le attività e i programmi del centro, sia negli aspetti di rendicontazione sociale, che in quello di progettualità intrapresa, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. A seconda dei temi trattati, negli incontri, potranno essere invitati a partecipare Assessori, tecnici dei servizi competenti per materia e/o rappresentanti di eventuali altre realtà associative del territorio interessate al tema in esame.

## **Art. 10 – norme finali**

1. L'art. 3 comma 10 e l'art. 5 comma 1 trovano applicazione solo con riferimento alla prima attuazione del presente regolamento.

2. A seguito della entrata in vigore del presente regolamento, la attuale gestione in via di fatto ed a titolo sperimentale del punto di ritrovo per anziani di Via IV Novembre 30 cesserà alla data del 31.12.2017 e comunque, alla data – se successiva – del completamento delle procedure di cui all'art. 7 del presente regolamento.